

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO

*Progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del lotto 832
sito in via Don Luigi Sturzo nel Comune di Montemaggiore
Belsito.*

Schema di contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento e Progettista
Arch.  Muzio D'Agostino

Febbraio 2018

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI PALERMO

N. _____ Rep. _____

*Progetto di manutenzione straordinaria del lotto 832 in
via Don Luigi Sturzo in Montemaggiore Belsito, facente
parte.*

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____ in Palermo nei locali
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo siti in questa
Via Quintino Sella n° 18.

Innanzi a me dott.....Ufficiale rogante nominato con provvedimento
n..... del, senza assistenza di testimoni alla cui
presenza i comparenti infrascritti con il mio consenso rinunziano avendo i requisiti di
legge.

SONO PRESENTI I SIGNORI

..... nato a _____ il.....il quale interviene al
presente atto nella qualità di (legale rappresentante pro-tempore, procuratore
generale o speciale del legale rappresentante _____ nato a
_____ il _____ nominato con Decreto _____ n. del
_____) dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Palermo (che in appresso sarà chiamato più semplicemente I.A.C.P. o Stazione
Appaltante) e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso di Palermo,
Via Quintino Sella n°18, (eventuale) giusta procura _____ del _____.
Il predetto dichiara che l'Istituto da lui rappresentato è munito della partita IVA
00257270827;

Il Sig.....nato aresidente ain
Via.....Codice fiscale/partita IVA..... nella sua qualità di legale
rappresentante dell'Impresa..... (definire gli estremi e le risultanze del
certificato della CCIAA di _____)

Detti comparenti intervengono per stipulare il presente atto cui

Premesso

- che con Determinazione Dirigenziale n..... del esecutiva ai sensi di
legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal geom.
Antonio Trifirò conformemente all'incarico ricevuto con Delibera Commissariale n.
del _____, dell'importo complessivo di € 169.340,87
(centosessantannovemilatrecentoquaranta/87), di cui € 44.465,69 (euro
quarantaquattromilaquattrocentosessantacinque/69) per lavori, € 57.005,39 (euro
cinquantasettemilacinque/39) per

oneri della sicurezza e € 40.232,51 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante _____ con il sistema di realizzazione dei lavori a misura, ai sensi dell'articolo 15, quinto comma, del DPR 207/2010 e di quanto previsto dalle leggi e norme vigenti, affidando quindi l'appalto con il sistema del criterio del massimo ribasso ex articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs.50/2016;

- che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, procedura d'affidamento lavori negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.50/2016;

- che è stato pubblicato su _____ in data _____ l'avviso di indizione procedura negoziata;

- che in data _____ è stata esperita presso _____ la procedura negoziata di affidamento dei lavori di che trattasi, individuando quale aggiudicataria la ditta _____ con sede in _____ che ha offerto un ribasso di _____ sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, determinandosi quindi con l'aggiunta degli oneri per la sicurezza e dell'importo della manodopera un importo netto di € _____ offerto;

- che, a seguito di _____ e come da verbale di gara in data _____, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa _____ che ha offerto un ribasso del _____ % (_____) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro _____ (_____);

- che è stato pubblicato ai sensi del comma 1 dell'art.98 e con le modalità dell'art.72 del D.Lgs.50/2016, l'avviso sull'aggiudicazione del contratto pubblico in data _____ presso _____;

- che con Determina Dirigenziale n. _____ del _____, la gara è stata definitivamente aggiudicata alla succitata Ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che è stata acquisita la certificazione della CC.I.A.A. n. _____ del _____ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. _____ nato il _____ il _____ codice fiscale _____, del direttore tecnico sig. _____ nato a _____ il _____ (nel caso di società) dei componenti dell'organo di amministrazione sig. _____ nato a _____ il _____ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza sig. _____ nato a _____ il _____ e del collegio sindacale sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ (nel caso di società);

di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto ciò premesso da formare parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

- Generalità -

Il/La Sig. _____, per conto dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Palermo, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa _____ con sede in _____ l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del lotto 832 sito in via Don Luigi Sturzo a Montemaggiore Belsito.

L'impresa appaltatrice rappresentata da _____, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità ai documenti allegati al presente contratto.

L'impresa come sopra rappresentata, elegge domicilio presso _____, in _____, via _____ n. _____ ed indica quale proprio direttore tecnico il sig. _____ nato a _____ il _____, residente in

_____ via _____ n. _____, domiciliato per la carica in _____, presso _____ via _____ n. _____.

Art. 2

- Osservanza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale -

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione, come vincolanti, di tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici, ed in particolare delle seguenti:

- Legge regionale n.12 del 12 luglio 2011 recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- D.P.R. 05/10/2010 n.207 per le parti in vigore ex D.Lgs.50/2016;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, (esclusi gli articoli abrogati);
- D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 nel testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 3

- Condizioni di cantiabilità -

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, come da verbale in data _____ sottoscritto dall'esecutore e dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 4

- Corrispettivo dell'appalto -

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di EURO _____ (_____), da assoggettarsi ad I.V.A. nella misura e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative, tale importo è comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro _____,00 (_____/00), non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto, è stato determinato su base storica pluriennale.

Art.5

Gruppi di categorie omogenee -

1	OG1	Opere Edili	€ 129.108,36
---	-----	-------------	--------------

Art.6

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista di cui all'art.5 dei gruppi delle categorie di lavoro ritenute omogenee previste per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, sempre che le stesse non siano sostanziali come definito al comma 4 dell'art.106 del D.Lgs.50/2016, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs.50/2016.

La stazione appaltante, può autorizzare modifiche e/o variazioni di lavorazioni per necessità legate alla specificità dell'appalto dei lavori di che trattasi, ai sensi del comma 1 lett.e dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 per una variazione compresa entro il 20% in più o in meno degli importi di gruppi di lavorazioni omogenee di cui alla superiore tabella ex art.5, promuovendo apposita perizia di variante in corso d'opera. In ogni caso, ai sensi del comma 12 dell'art.106 l'Amministrazione può imporre all'appaltatore una diminuzione o un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario senza che l'appaltatore faccia valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La perizia di variante non viene promossa dall'Amministrazione quando l'importo dei gruppi di lavorazione omogenee non varia in aumento o in diminuzione del 20%.

Art.7

- Cessato e tempo utile per la ultimazione dei lavori -

* La consegna dei lavori dovrà avvenire, nel giro di 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Il tempo utile per la esecuzione dei lavori sarà di _____ giorni.

Il tempo massimo per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in mesi 5, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Art 8

- Sospensione e ripresa dei lavori -

L'eventuale sospensione e relativa ripresa dei lavori nonché le eventuali proroghe sono regolate dall'art.107 del D.Lgs.50/2016.

Art. 9

- Contabilizzazione dei lavori -

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art.10

- Penale per ritardata ultimazione dei lavori dell'appalto

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura di euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, pari a per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'importo stesso. Qualora l'ultimazione dovesse protrarsi oltre trenta giorni dalla data di ultimazione prevista dal verbale di consegna, si procederà alla risoluzione nel contratto per grave ritardo dell'impresa ai sensi dell'art.108 comma 4 del D.Lgs.50/2016.

Art. 11

- Danni di forza maggiore -

Il caso dei danni causati da forza maggiore è regolato come segue:

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 12

- Cauzioni, garanzie e coperture assicurative -

11.1. Garanzia fidejussoria

L'esecutore dei lavori ha costituito una garanzia fidejussoria di € _____ pari al _____ per cento dell'importo dei lavori mediante _____ (fidejussione bancaria / polizza assicurativa) n. _____ del _____ rilasciata da _____

che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Tale garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia copre gli oneri cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio od el certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'osservanza di norme e prescrizioni nei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque assunti in cantiere.

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. A tale garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016.

11.2. Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile per danneggiamenti/distruzioni e verso terzi durante i lavori

L'appaltatore ha altresì stipulato (oppure si impegna a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori) polizza di assicurazione n. ... del rilasciata da che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere anche preesistenti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori per l'importo pari a quello di del presente contratto.

La stessa prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo per un massimale garantito di euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 13

- Controlli, accettazione, qualità ed impiego dei lavori -

L'accettazione, i controlli e le verifiche eseguite dal Direttore dei lavori incaricato dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto ai sensi dell'art.167 del DPR 207/10 e comunque anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti ed i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo, e pertanto ai sensi dell'art.19 del D.M.145/2000 non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Qualora insorgano contestazioni in merito tra stazione appaltante ed esecutore, si procede nella seguente maniera:

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 14

- Contabilizzazione dei lavori a misura e dei lavori in economia -

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura saranno effettuate secondo le specificazioni date dalle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compensata ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione dei lavori a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite, i prezzi unitari contrattuali. Per prezzi contrattuali si intendono quelli di elenco progettuale, al netto dell'aliquota percentuale dei costi della sicurezza, successivamente decurtati del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidabili in quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

Si procederà alla contabilizzazione degli eventuali lavori di manodopera, trasporti e noli in economia ai sensi dell'art.179 del DPR 207 del 5/10/2010 recante il regolamento e pertanto gli stessi saranno inseriti in contabilità secondo le tariffe locali pubblicate dall'ANCE Sicilia per la provincia di Palermo, e determinate ai sensi del D.C.P.S. 15/7/47 n.763, delle Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.1584 del 22/10/47 e n.6053 del 15/10/52, e della Legge 10/12/81, n.741 art. 14 e vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili con applicazione del ribasso d'asta su questi ultimi due addendi.

Art. 15

- Pagamenti in acconto -

Per ogni contratto è prevista la corrispondenza in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari agli oneri fissati dalla normativa di cui sopra. L'importo di questa anticipazione sarà:

suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 30000,00.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato, è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 16

- Pagamento della rata di saldo -

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria prevista dal comma 6 dall'art. 103 del D.Lgs.50/2016, è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le norme al momento vigenti.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 17

- Modalità e termini del collaudo -

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre mesi uno dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo, che sarà eseguito conformemente alle norme di cui all'art.102 del D.Lgs.50/2016.

Art. 18

- Divieti -

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

L'Impresa non può subappaltare lavori oggetto del presente contratto, se non alle condizioni di Legge e di Capitolato Speciale d'Appalto, e previa autorizzazione dell'Ente Appaltante. L'inosservanza di quest'ultima disposizione comporterà l'immediata risoluzione del presente in danno dell'Impresa, fatte salve le sanzioni previste dall'art.21 della L.646/82 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19

- Luogo e modalità di pagamento -

Indicazione delle persone che possono riscuotere

Ai teni dell'art.3 del D.M.145/2000 recante il Capitolato Generale d'Appalto, il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore avverrà presso _____ sito in _____, via _____ n. _____, previo ordinativo di accredito emesso dalla stazione appaltante.

Per tutti gli effetti del presente atto, l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso _____ in _____ via _____ n. _____.

L'appaltatore dichiara che personalmente riscuoterà, e riceverà le somme scaturenti dagli effetti del presente contratto, rilasciandone apposita quietanza.

(oppure)

L'appaltatore indica il Sig. _____ quale persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme accreditate in suo favore, in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

Tale designazione risulta da atto stipulato in data _____ presso _____ ed allegato al presente contratto.

In caso di cessazione o di decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto, soggetto ad autorizzazione della Stazione Appaltante, dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 20

-Spese di contratto, di registro e accessorie -

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'affidatario, che dichiara di accettarle. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato collaudo. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I. V. A.).

La liquidazione delle spese di cui sopra è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolutamento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della somma eccedente il valore originario del contratto è a carico dell'appaltatore.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 21

- Modalità di risoluzione delle controversie -

Tutte le controversie inerenti diritti soggettivi che insorgeranno durante l'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs.50/2016, possono essere oggetto di transazione scritta nel rispetto dell'art.208 del D.Lgs.50/2016. In caso di mancata transazione, le stesse saranno deferite al Tribunale Civile territorialmente competente.

Art. 22

- Discordanze negli atti di contratto -

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni.

Art. 23

- Documenti che fanno parte del contratto -

Formano parte integrante del presente contratto, i seguenti elaborati:

A - capitolato speciale d'appalto;

B - atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (eventuale).

Al presente vengono materialmente allegati i sopracitati capitolato speciale d'appalto, mentre gli altri elaborati progettuali, sottoscritti dalle parti contraenti, sono conservati dalla stazione appaltante.

Art.24

Ulteriori obblighi a carico dall'appaltatore -

- ✓ La trasmissione all'Ente appaltante della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa Cassa Edile, ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M.10/01/91 n.55.
- ✓ La comunicazione circa le eventuali successive intervenute variazioni nella struttura dell'Impresa, nella composizione societaria e negli organismi tecnici ed amministrativi;

- ✓ La comunicazione alla stazione appaltante dello stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti.
- ✓ L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Tale obbligo vincola l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, finanziaria, economica e sindacale;
- ✓ La responsabilità verso la stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui al comma precedente da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi di subappalto;
- ✓ La comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici da parte dei titolari dell'appalto, eventuali subappalti, cottimi, noli, ecc... , delle metodologie dell'affidamento dei lavori, delle aziende che li eseguiranno, numero, qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori da occupare.
- ✓ La trasmissione quindicinale dei rapporti di cantiere con la composizione delle squadre degli operai, delle attrezzature e dei macchinari, per ogni ordinativo di lavoro;
- ✓ Gli obblighi elencati nell'allegato capitolato speciale d'appalto.

Art.25

- Oneri a carico dell'appaltatore -

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
 - a. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
 - b. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c. le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
 - e. le spese per le vie di accesso al cantiere;
 - f. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - g. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi nel cantiere di materiali;

1. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia eventualmente ordinati dal Direttore dei lavori;
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
4. L'onere della custodia e della tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori, e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante. L'eventuale affidamento della custodia continuativa, ai sensi dell'art.22 della L.13/09/82 n.646 deve essere in favore di personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti.
5. La fornitura e collocazione, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, di un robusto cartello delle dimensioni di almeno 1,00 x 2,00 scritto a caratteri indelebili indicante le informazioni sui lavori oggetto del presente, secondo il testo che verrà comunicato dal Direttore dei Lavori.
6. La predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Gli ulteriori oneri elencati nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.26

- Subappalto -

Il subappalto è regolato dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Art.27

- Categoria prevalente e categorie scorporabili-

La categoria prevalente è assimilabile alla OG1 "edifici civili e industriali" per l'importo lordo di € 37.028,30 e non vi sono categorie scorporabili.

Art.28

- Programma d'esecuzione dei lavori -

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa, anche indipendente dal crono programma, nel quale sono riportate per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite in relazione alla liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla data

di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intenderà accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Art.29

- Risoluzione e scioglimento del contratto -

La risoluzione del contratto avviene, oltre che nei casi previsti dalle leggi e norme vigenti anche nei casi di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto d'appalto, o la revoca dell'autorizzazione al subappalto, ogni inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro rispettivamente da parte dell'impresa affidataria o da parte dell'impresa subaffidataria, accertata in qualsiasi modo da parte dell'Amministrazione, nonché le risultanze di inadempienze desumibili da due consecutivi documenti unici di regolarità contributiva non controdedotti nei modi e nei termini di norma dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore.

Art.30

- Recesso dal contratto -

Il recesso dal contratto da parte dell'Istituto è regolamentato dall'art.109 del D.Lgs.50/2016. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del DPR 3/06/98 n.252. L'Impresa inoltre si impegna con la sottoscrizione del presente, pena il recesso del contratto da parte di quest'Istituto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

Art. 31

- Norme finali -

Il presente atto, completato con inchiostro indelebile e su numero ___ fogli resi legali, comprendenti n. ___ facciate intere ed ___ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali - dichiarandolo conforme alla loro volontà - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'Impresa

L'Amministrazione